

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## OBBLIGO DI IDENTITÀ SOGGETTIVA TRA CHI APPONE IL VISTO DI CONFORMITÀ E CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 del 29 novembre 2019

Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, con la Risoluzione n. 99 del 29 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sussiste l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Nello specifico, viene ribadito che la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Nel caso poi di un soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure nel caso in cui abbia trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trova applicazione la disciplina sul rilascio infedele del visto di conformità, nonché l'eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.



## TAX CREDIT EDICOLE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO, TRAMITE MODELLO F24, DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.107 del 18 dicembre 2019

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con la Risoluzione n.107 del 18 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6913" denominato "TAX CREDIT EDICOLE - credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Il predetto credito, si ricorda, è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI. CHIARIMENTI

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.108 del 23 dicembre 2019

In tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui alla disciplina introdotta dal D.L. n. 124 del 2019, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Come noto, il citato D.L. n. 124 introduce a carico dei committenti di opere o servizi - di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro - l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

L'Agenzia chiarisce, quindi, che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e, dunque, della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa), stante l'obbligo previsto dalla norma di trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato.

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti dalla normativa di riferimento, secondo cui le stesse disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.



## MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE COMUNICATE, A DECORRERE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2019, AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2019

Con il provvedimento del 23 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2019, recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, il quale ha previsto la trasmissione telematica dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all'albo.

## CESSIONI DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI. MODIFICA DELLE REGOLE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2019

In tema di cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, con il Provvedimento del 30 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini di avvio dell'adempimento, i quali saranno differenziati per soggetto in relazione all'ammontare della benzina e gasolio erogato per singolo impianto.

Nello specifico, viene stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento agli impianti che, **nel 2018**, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a **3 milioni di litri**. Al fine di consentire un avvio graduale, il provvedimento prevede che i soggetti passivi IVA, che gestiscono i predetti impianti, devono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il **30 aprile 2020**. La trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, dovrà essere effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento

A partire dal 1° luglio 2020, tale obbligo riguarderà, invece, gli impianti che, sempre nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a **1,5 milioni di litri**.

Per tutti gli altri soggetti, infine, l'obbligo in parola decorrerà dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento, inoltre, in relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, concede la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.



## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE. PRIMI CHIARIMENTI

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.110 del 31 dicembre 2019

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 124 del 2019, (articolo 3, commi da 1 a 3).

In particolare, viene chiarito che sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni - per importi superiori a 5.000 euro annui - riguardanti le imposte sostitutive, le imposte sui redditi e addizionali, l'IRAP e l'IVA.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

Viene ricordato, inoltre, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, la nuova disciplina non riguarderà i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Tali crediti, pertanto, potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Con il documento di prassi viene affrontato anche l'obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, viene chiarito che l'obbligo in parola viene esteso alla generalità dei contribuenti, i quali sono tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora espongano la compensazione dei crediti riguardanti imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d'imposta.

In allegato alla Risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una tabella in cui sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti, a cui si rinvia per opportuna conoscenza.

